

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
TERRITORIO VAL D'ADIGE

**CONVENZIONE PER IL RIMBORSO RECIPROCO DELLE SPESE
SOSTENUTE PER SERVIZI ATTIVATI IN VIA STRAORDINARIA
A FAVORE DI UTENTI IN CARICO AL TERRITORIO VAL
D'ADIGE (COMUNI DI TRENTO, ALDENO, CIMONE E
GARNIGA) E AL COMUNE DI ROVERETO TRASFERITISI,
ANCHE TEMPORANEAMENTE, ALL'INTERNO DEI DUE ENTI**

Presso la sede comunale di Trento, via Belenzani n. 19, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. ____ di data _____;

tra i signori:

- dott. Sabrina Redolfi, nata a Cles (TN), il 25 maggio 1968, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI TRENTO**, con sede in via Belenzani n. 19 – P. IVA e C.F. 00355870221 nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale dell'Ente medesimo, come da decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 domiciliato per la carica presso la sede del Comune medesimo

e

- il **COMUNE DI ROVERETO**, in persona del Sindaco pro tempore, giusta deliberazione _____

Premesso che:

- le *Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge Provinciale 12 luglio 1991, n. 14*, mantenute in vigore dal D.P.P. 09 aprile 2018 n. 3 - 78/leg., prevedono che *“l'onere relativo alla realizzazione degli interventi è assunto dall'Ente gestore di residenza dell'utente”* e, pertanto, dall'Ente in cui l'utente risiede al momento della

richiesta dell'intervento;

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”, ha previsto la costituzione di Enti territorialmente autonomi individuati nelle Comunità di Valle e nel Territorio Val d'Adige costituito dai Comuni tra loro contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;
- a seguito della riforma istituzionale, la Provincia Autonoma di Trento ha apportato delle significative modifiche al precedente sistema di trasferimento delle finanze connesse alle funzioni socio-assistenziali, introducendo un budget annuale definito per ciascuna Comunità/Territorio, che determina la necessità di valutare specificamente ogni situazione di passaggio di casi da un Ente ad un altro, definendo in modo puntuale ed anticipato le modalità di assunzione dei relativi costi;
- visto il documento recante “Accordo disciplinante i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio assistenziali da parte delle Comunità/Territorio” sottoscritto in data 23/03/2017 dai responsabili delle Comunità/Territorio che illustra i criteri di assunzione degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;
- atteso, in particolare e fra l'altro, che, ai sensi del suddetto Accordo:
 1. il trasferimento della residenza sul territorio di altra Comunità/Territorio non ha effetti per quanto riguarda la competenza della Comunità/Territorio di nuova residenza ad assumere il relativo onere nel caso di collocamento presso strutture residenziali o di affidamento/accoglienza familiare, anche con acquisizione in tempi successivi della residenza presso la struttura o la famiglia affidataria/accogliente, fino a che dura l'intervento attivato;
 2. in relazione agli spostamenti temporanei di una persona per motivi di vacanza, assistenza, ecc., al fine di garantire la continuità assistenziale, la Comunità/Territorio di arrivo può provvedere all'erogazione delle prestazioni previste dal piano assistenziale, ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza);
 3. nel caso in cui, a favore della persona trasferitasi temporaneamente non sia già attivo un piano assistenziale da parte della Comunità/Territorio di provenienza, la valutazione dello stato di bisogno, la predisposizione del piano di assistenza, nonché l'erogazione del Servizio rimarranno in capo alla

Comunità/Territorio d'arrivo ferma restando la titolarità e l'assunzione dell'onere da parte della Comunità di provenienza (presso la quale la persona conserva la residenza).

L'erogazione di qualsivoglia prestazione è subordinata alla preventiva valutazione da parte della Comunità di arrivo della possibilità di erogare le prestazioni richieste da parte della Comunità di provenienza a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente, tenuto conto delle proprie risorse umane, organizzative e finanziarie. L'effettiva erogazione delle prestazioni avrà luogo anche a seguito di specifici e formali accordi tra i due Enti.

Risulta pertanto necessario provvedere alla formalizzazione di accordi operativi tra il Comune di Trento – Territorio Val d'Adige e il Comune di Rovereto, al fine di disciplinare le modalità d'assunzione degli oneri relativi alla fruizione di servizi da parte di persone che si trovano nelle situazioni sopra delineate, che usufruiscono e che usufruiranno di prestazioni erogate da parte dell'altro Ente e fino a scadenza del presente atto o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si sottoscrivono i seguenti accordi operativi.

Articolo 1

Oggetto ed individuazione dei contraenti

Il Comune di Trento – Territorio Val d'Adige e il Comune di Rovereto, s'impegnano, fino a scadenza del presente atto o alla cessazione degli effetti dello stesso per sopraggiunti nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti, in base a prassi già consolidate ed a seguito di formale richiesta reciproca, a seguire casi di persone residenti nei loro territori di riferimento e pertanto di loro competenza, trasferitesi e che si trasferiranno nel territorio di competenza dell'altro Ente, anche temporaneamente per motivi di carattere familiare, di vacanza, di assistenza, ecc. oppure persone in carico al proprio Ente e temporaneamente residenti sul territorio di competenza dell'altro Ente.

Detto trasferimento è concordato tra i due Enti in questione, definendo un progetto d'aiuto che prevede l'attivazione di servizi e prestazioni a favore della persona trasferitasi, anche temporaneamente, le cui spese saranno inizialmente assunte da parte dell'Ente che ne assicura l'erogazione, con conseguente rimborso da parte dell'altro Ente, competente territorialmente.

L'Ente che eroga temporaneamente i servizi concordati a favore della persona

sosterrà direttamente le spese correlate alle prestazioni, richiedendone successivamente il rimborso all'Ente territorialmente competente.

La quota di compartecipazione alla spesa da parte dell'utente per i servizi fruiti continuerà ad essere addebitata e introitata direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, che rimarrà competente anche per gli aspetti amministrativi ed economico-finanziari connessi al caso.

Eventuali ulteriori interventi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere attivati dall'Ente interessato unicamente a seguito di specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente territorialmente competente, con assunzione diretta della spesa a carico del Bilancio di quest'ultimo ed accertamento delle quote di compartecipazione alla spesa a carico della persona, se previste.

Articolo 2

Corrispettivi

I servizi attivati da parte dell'Ente interessato saranno quelli anticipatamente concordati e previsti dal provvedimento di assunzione della spesa, redatto in base al progetto di aiuto elaborato a favore della persona in parola.

Per quanto attiene al Servizio Sociale professionale, nulla sarà dovuto reciprocamente da parte del Comune di Trento – Territorio Val d'Adige e del Comune di Rovereto stante i positivi rapporti di mutuo supporto in occasione di passaggio di casi tra i rispettivi Enti.

I servizi a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente potranno essere erogati da parte dell'Ente interessato anche a mezzo di propri gestori esterni, incaricati di svolgere l'intervento di cui trattasi a favore della persona in parola.

L'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate inerenti le prestazioni erogate a favore della persona trasferitasi anche temporaneamente verranno assunti direttamente da parte dell'Ente territorialmente competente, con apposito atto del Dirigente/Responsabile del Servizio di riferimento.

Articolo 3

Modalità di rimborso delle spese

Il pagamento del corrispettivo, corrispondente al rimborso delle spese per i servizi di cui all'art. 2 da parte dell'Ente territorialmente competente, avviene entro il termine di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura diretta ad accertare la conformità dei servizi e di tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione o dal ricevimento della richiesta di rimborso se successivo

all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Ente territorialmente competente si riserva il termine massimo di 30 giorni dalla data di avvenuta comunicazione dell'ultimazione della prestazione da parte dell'Ente erogatore.

Per il pagamento l'Ente erogatore dovrà emettere apposita nota spese all'Ente territorialmente competente.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la documentazione venga respinta perchè incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Articolo 4

Trattamento dei dati

I due Enti assumono la qualifica di responsabile del trattamento dei dati secondo le disposizioni dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 e ss. mm. e ii.

La designazione è effettuata per iscritto con successivo atto che ne specifica i compiti.

Articolo 5

Durata

La presente convenzione ha la durata **dalla data della sua sottoscrizione sino al 31/12/2023** o alla cessazione degli effetti per successivi nuovi accordi tra Enti che ne modifichino i contenuti, assicurando comunque la copertura delle spese per i casi di persone trasferitesi anteriormente, pur nel rispetto delle modalità richiamate nella presente convenzione, fatta salva la possibilità di recesso delle parti, che dovrà avvenire attraverso l'invio di lettera raccomandata A/R ed avrà effetto a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera raccomandata.

Articolo 6

Domicilio

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso il Comune di Trento, via Belenzani, 19, 38122 Trento.

Articolo 7

Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte II delle Tariffe del T.U. dell'imposta di registro D.P.R. 131/1986 ed è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra enti pubblici (art.

16 Tabelle allegato B del D.P.R. 642/1972).

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Per qualsiasi controversia non sanata, è competente il Foro di Trento.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Trento,
Il Dirigente
dott. Sabrina Redolfi

Per il Comune di Rovereto
Il Sindaco